

Agli Iscritti Albo Ipasvi Carbonia Iglesias

Oggetto: Iglesias, trasporto salme dal CTO al S. Barbara

Gentili colleghi, nell'ottica del perseguimento di obiettivi comuni e di collaborazione inter pares per la tutela degli iscritti all'Albo Ipasvi Carbonia Iglesias da responsabilità conseguenti a violazione di regolamenti di Polizia Mortuaria, porto alla vs. attenzione che parrebbero confermate le consuetudini di trasportare in Iglesias salme dal presidio CTO al presidio S. Barbara, con la motivazione che il CTO non sia dotato di camera mortuaria.

Sotto diversi profili etici e deontologici, di igiene pubblica, medico legali, amministrativi, tale evidenza non può che essere considerata pratica inappropriata.

La motivazione che ***"le Direzioni della ex ASL 7 Carbonia, del Comune di Iglesias, della ASSL Carbonia non hanno rilevato o posto rimedio a tale carenza e qui si è sempre fatto così"***, di fronte ad una contestazione di violare il Capo IV artt. 19 e 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 e del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Iglesias del 2014, non è spendibile a vs. difesa.

La presente nota è trasmessa ai sensi dell'Articolo 48 del Codice di Deontologia Infermieristica: ***"L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito"***.

Vi invitiamo conseguentemente a non prestare il fianco alla violazione del regolamento sopra citato (ed in allegato) e di adoperarVi per segnalare allo scrivente e ai superiori gerarchici in ASSL Carbonia il permanere di condizioni in palese violazione del corretto trasporto delle salme dai servizi-u.o. del CTO alle camere mortuarie se altrove dislocate o se trasferiti con mezzi inadeguati.

Cordialmente.

Graziano Lebiu, Presidente Ipasvi Carbonia Iglesias



## Articolo 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso...

## Articolo 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.